



**Prot. n.
AOO-001/PSR
18/06/2021 – 0000720**

**Ai: Dirigenti Servizi Territoriali
BA/BAT –BR/TA-FG-LE
Responsabili di Raccordo,
Responsabili di Misura
Responsabili di Sottomisura
Responsabili di Operazione
PSR PUGLIA 2014-2020**

Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs n. 82/2005

OGGETTO: Circolare esplicativa relativa al “Cumulo contributi di finanziamento”

1. Scopo del documento

Il presente documento fornisce un contributo all'approfondimento della questione legata al cumulo dei contributi richiesti in ambito PSR Puglia 2014-2020 con ulteriori agevolazioni pubbliche da altre fonti di finanziamento nazionali. Specificatamente, l'attenzione è stata posta sulle fonti di finanziamento rappresentate nel paragrafo successivo.

2. Fonti di finanziamento affiancabili al PSR presi in esame

a) Credito d'imposta Agricoltura 4.0 di cui alla L 160/2019

L'agevolazione è riconosciuta alla generalità delle imprese residenti in Italia indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di crisi, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

Il credito d'imposta è richiedibile per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.

Sono esclusi i veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR; (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto), ancorché utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, i beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni.

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto nuove misure del credito d'imposta maggiorate rispetto a quanto previsto dalla precedente legge di Bilancio 2020, anche con valore retroattivo al verificarsi di determinate condizioni.

Il nuovo credito d'imposta prevede un contributo dal 6% al 50% in relazione alla tipologia di beni e al periodo di investimento e alla dimensione dello stesso. Di seguito una tabella riassuntiva delle agevolazioni a valere sul credito di imposta.



Tabella n. 1

| Tipologia beni | Data investimento | Aliquota Limite spesa | Data investimento | Aliquota Limite spesa | Data investimento | Aliquota Limite spesa |
|--|------------------------------|---|---|---|---|--|
| Beni materiali e immateriali "GENERICI" | Dal 01.01.2020 al 15.11.2020 | 6% fino a 2 milioni di euro | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 | 10% fino a 2 milioni euro (beni materiali) 10% fino a 1 milione euro (beni immateriali) | Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022 | 6% fino a 2 milioni di euro |
| Beni materiali "4.0" | Dal 01.01.2020 al 15.11.2020 | 40% fino a 2,5 milioni di euro 20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 | 50% fino a 2,5 milioni 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni euro | Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022 | 40% fino a 2,5 milioni di euro 20% oltre 2,5 fino a 10 milioni euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro |
| Beni Immateriali "4.0" | Dal 01.01.2020 al 15.11.2020 | 15% fino a 700 mila euro | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 | 20% fino a 1 milione di euro | Dal 01.01.2022 al 31.12.2022 Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022 | 20% fino a 1 milione di euro |

Il contributo è utilizzabile come credito di imposta per la compensazione delle spese tributarie sostenute tramite F24 come IVA, IMU, contributi previdenziali, oltre che le imposte dirette (Irpef, Ires, Irap) nelle annualità previste dalla normativa.

b) Agevolazione con la cosiddetta "Sabatini-ter" di cui alla L. 160/2019

È una misura di sostegno che consiste nella concessione – alle micro, piccole e medie imprese – di un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" (big data, cloud computing, banda ultra larga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti).

c) Donne in Campo – imprenditoria femminile in agricoltura (comma 504)

L'incentivo "Donne in campo" prevede un fondo rotativo pari a 5 milioni di euro, per garantire mutui a tasso zero alle imprenditrici agricole. L'agevolazione mira a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento di aziende agricole condotte da donne, che sosterranno investimenti nel settore agricolo e nella trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli. Il mutuo è concesso nel limite massimo di 300.000 €, per una durata pari a 15 anni (comprensiva di un periodo di pre-



ammortamento). Anche per questa misura si attende l'uscita del Decreto attuativo. **Bando gestito da ISMEA.**

3. Precisazioni

Il presente documento tiene conto anche della risposta dei Servizi Agricoltura della Commissione inviata in data 17 novembre 2020 su quesito della Regione Siciliana.

In merito alla "Richiesta relativa al cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Sicilia con altre agevolazioni nazionali." – Rif. lettera del 24 luglio 2020 trasmessa via email – Ares (2020)4224892, dal parere espresso dai Servizi Agricoltura della Commissione UE si evince che in caso di cumulo del sostegno delle misure/sottomisure ad investimento con altre agevolazioni nazionali, occorre comunque non superare i limiti fissati dall'Allegato II del Regolamento Ue 1305/2013.

I Servizi della Commissione UE ricordano che, ai fini dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR), l'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 introduce aliquote di sostegno massime vincolanti che non possono in alcun caso essere superate. Inoltre precisano che per tasso di sostegno si intende l'aliquota del contributo pubblico a un'operazione [articolo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1305/2013], mentre per spesa pubblica si intende qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni provenienti dal bilancio di autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, dal bilancio dell'Unione relativo ai fondi SIE, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico [articolo 2, paragrafo 15, del Regolamento (UE) n. 1303/2013].

Lo stesso allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, tra l'altro per la Misura 4 – art. 17 par. 3 –, recita testualmente quanto segue:

"... Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di un ulteriore 20 %, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per:

- *i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento o che si sono già insediati durante i cinque anni precedenti la domanda di sostegno;*
- *gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori;*
- *le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32...."*

I Servizi della Commissione UE concludono affermando che, sulla base delle informazioni disponibili e dei fatti descritti ed a seguito dell'analisi fatta, il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, possa essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta **ma il sostegno cumulato deve rimanere entro i limiti fissati dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013.**

4. Normativa comunitaria



L'art. 65 comma 11 del Reg. (Ue) 1303/2013 dispone che "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la **voce di spesa** indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma". Dalla lettura del comma 11 si evince che un'operazione di investimento può ricevere sostegno anche da più fondi SIE ma deve trattarsi di voci di spesa differenti. Anche il Regolamento (UE) n. 1306/2013, all'art. 30, stabilisce che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.

L'art. 5 del Reg. (Ue) n. 1407/2014 al comma 2 dispone che "*Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione*".

La normativa comunitaria, pertanto, sancisce il **divieto secondo il quale un medesimo bene non possa essere oggetto di sostegno di altro fondo o strumento dell'Unione**; nulla dice con riferimento a benefici derivanti da strumenti estranei al bilancio dell'Unione.

Quanto espresso innanzi porta a ritenere che **nei casi di concomitanza di ulteriori benefici** (statali, regionali) a valere sui medesimi beni destinatari di sostegno di Fondi Ue, occorre verificare i vincoli sul cumulo posti dal PSR, come da orientamento dei Servizi Agricoltura della Commissione, dalla norma nazionale o regionale costitutiva di tale pertinente beneficio in combinato disposto con l'orientamento dei Servizi della Commissione.

Resta inteso che gli approfondimenti di seguito riportati devono essere considerati di carattere generale e, pertanto, **contestualizzati alle disposizioni previste dai bandi** delle singole Misure del PSR ed alle fattispecie riconducibili ai progetti di investimento presentati dai beneficiari.

Pertanto, i beneficiari finali devono fornire apposita dichiarazione dei contributi richiesti a valere sul medesimo progetto.

5. Principi di Cumulabilità espressi dalle singole leggi di agevolazione

- Legge 160/2019 e s.m.i. – Credito d'Imposta Agricoltura 4.0.

La Legge nazionale italiana n. 160 del 27 dicembre 2019 e s.i.m., prevede (art. 1 commi 192 e 204) che "il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto". Con la risposta a interpellato n. 75 del 2 febbraio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che tale cumulo è possibile **a condizione**



che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo (esame, quest'ultimo, che non rientra nell'area di applicazione dell'interpello qualora l'istruttoria involge disposizioni normative la cui interpretazione rientra nell'ambito operativo di altre amministrazioni).

La norma fiscale sostanzialmente dice che il cumulo del credito di imposta, tenuto conto anche dei vantaggi fiscali in ordine al fatto che il credito non è assoggettato a imposte¹, e di ulteriori benefici non deve essere superiore al costo di acquisizione. **L'Agenzia delle Entrate invita a considerare quanto disposto dalla disciplina delle altre agevolazioni.**

Pertanto, le disposizioni sul cumulo della Legge sul credito di imposta devono essere coniugate con l'orientamento dei Servizi della Commissione.

- **“Sabatini-ter” di cui alla L. 160/2019**

Come da **FAQ del MISE**, si segnala quanto di seguito riportato.

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

- dall'articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia:
 - il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese;
 - il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
- dall'articolo 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia pari:
 - al 50% dei costi ammissibili, nelle regioni meno sviluppate
 - al 40% dei costi ammissibili, nelle altre regioni;
- dall'articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, ossia pari al 50% dei costi ammissibili.
- (Punto 8 della Circolare 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii)

Le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti indicati in precedenza, possono essere cumulate:

¹ Il vantaggio fiscale è da verificare in relazione al soggetto. Per esempio, si annulla per i beneficiari che godono della tassazione in ragione delle risultanze catastali.



Sezione attuazione programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca

- per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia;
- per le imprese agricole le agevolazioni, con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari unionali in relazione agli stessi costi ammissibili. Per dette imprese, le agevolazioni Nuova Sabatini non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
- per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
- (Art. 7 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Le regole del cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni "Nuova Sabatini" **siano inquadrabili come aiuti di Stato**; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato.

- Donne in Campo – imprenditoria femminile in agricoltura L. 160/2019 - DM 09/07/2020

Le agevolazioni concedibili consistono in un mutuo agevolato, a tasso zero, di importo non superiore a 300.000 euro, e comunque non superiore al 95 per cento delle spese ammissibili.

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Le agevolazioni di cui al decreto 9 luglio 2020 sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria in termini di ESL.

L'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) dell'aiuto corrisponde al valore degli interessi oggetto di abbattimento, attualizzato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione.

Le intensità massime dell'aiuto, espresso in termini di ESL, sono fissate all'articolo 14, paragrafi 12 e 13, e all'articolo 17, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 702/2014. In particolare:

- 50 per cento nelle regioni meno sviluppate ai sensi dell'art. 2, punto (37), del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- 40 per cento nelle restanti zone;



Sezione attuazione programmi comunitari per l'agricoltura e la pesca

- per i progetti nel settore della produzione agricola primaria, le intensità massime di aiuto, espresso in termini di ESL, possono essere maggiorate di 20 punti percentuali ai sensi dell'art. 14, paragrafo 13, lettera a) del Regolamento (UE) n. 702/2014;
- le agevolazioni nel settore della produzione agricola primaria **non possono superare, in termini di ESL, l'importo di 500 mila euro** per impresa e per progetto di investimento.

Relativamente alle stesse spese ammissibili, le agevolazioni previste dal Decreto possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse sia precedentemente, sia successivamente alla deliberazione di ammissione, esclusivamente entro i limiti di intensità di aiuto previsti dagli articoli 14 e 17 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo sono ammesse le spese di cui alle presenti istruzioni applicative nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nel limite di un massimale complessivo di aiuti de minimis non superiore a 200 mila euro/beneficiario su un periodo di tre esercizi finanziari.

6. Conclusioni

Si precisa che, a prescindere dalle fonti di finanziamento cumulabili con il PSR, occorre sempre tener presente le aliquote poste dal Bando e l'eventuale divieto di cumulo con qualsiasi altro beneficio previsto nello stesso.

Per quanto riguarda l'Operazione 4.1.a e le Sottomisure 4.2 e 6.4 del PSR Puglia, gli approfondimenti in precedenza riportati, contestualizzati alle disposizioni previste dai bandi, non possono essere considerati e pertanto il cumulo non è possibile sia per quanto previsto nelle condizioni di ammissibilità oggettive sia per quanto disposto negli impegni degli stessi bandi.

Di seguito si riportano gli stralci dei singoli bandi:

Operazione 4.1a

pag. 18 del Bando

I richiedenti con la presentazione della DdS, pena l'inammissibilità della stessa, si obbligano a dichiarare:

[.....]

b) che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non sono stati ottenuti, altri contributi pubblici; inoltre, di essere a conoscenza di dover assumere l'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere ulteriori contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;

[.....]

Operazione 4.1b

pag. 39 del Bando



Gli impegni a carico del beneficiario sono i seguenti:

[.....]

h) non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici [.....]

[.....]

Operazione 4.1c

pag. 27 del Bando

Con la presentazione della DdS i richiedenti, in caso di ammissione a finanziamento, assumono l'impegno a rispettare - pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme già erogate - le condizioni di seguito riportate:

[.....]

g) produrre apposita dichiarazione attestante che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non sono stati ottenuti, né richiesti, altri contributi pubblici; inoltre, dichiarare di essere a conoscenza di dover assumere l'impegno, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere ulteriori contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;

[.....]

Sottomisura 4.2

Pagg 8-9 del Bando

Il richiedente dovrà possedere, alla data di presentazione della DdS e mantenere per l'intera durata dell'operazione finanziata, i seguenti requisiti:

Condizioni oggettive

[.....]

d) Assenza di doppio finanziamento pubblico.

[.....]

Sottomisura 6.4

Pagg 57-58 del Bando

I soggetti richiedenti l'aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS), devono assumere l'impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l'esclusione degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:

[.....]

K) produrre apposita dichiarazione con la quale si attesta che per la realizzazione degli interventi di cui alla DdS non ha ottenuto, né richiesto, altri contributi pubblici e si impegna, in caso di ammissione a finanziamento, a non richiedere altri contributi pubblici per gli interventi oggetto di benefici;

[.....]



Resta inteso, pertanto, che i progetti d'investimento afferenti le predette sottomisure 4.2 e 6.4 ed operazioni 4.1a, 4.1b e 4.1c, in cui vi sono spese afferenti beni materiali già oggetto di agevolazioni da parte di altre fonti di finanziamento pubblici, non possono essere riconosciuti come ammissibili a finanziamento nell'ambito del PSR Puglia 2014-2020, sicchè non sono rendicontabili, salvo la proposizione, quindi approvazione, di una variante in diminuzione, del tutto straordinaria (in considerazione della sopravvenuta condizione di causa di forza maggiore), che riproponga il progetto d'investimento nella sua interezza, riservando però la richiesta di finanziamento solo alle voci di spesa non coperte da alcun altro finanziamento pubblico. In assenza di proposizione di variante in diminuzione, l'aiuto concesso deve essere oggetto di revoca, per la predetta prescrizione prevista, per ciascuna sottomisura/operazione, nella parte del corrispondente bando, e le somme eventualmente già erogate devono essere recuperate.

L'Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott.ssa Rosa Fiore
